



COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1084 IN DATA 24-12-2019

Determinazione dell'Ufficio SERVIZIO PERSONALE: n. 152

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 697 IN DATA 09/09/2019, CON LA QUALE E' STATO INDETTO IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEG. D, E DEL RELATIV BANDO DI CONCORSO NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali

VISTI:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 28 novembre 2019, e le successive delibere di variazione;
- il Bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 in data 28 novembre 2019, e le successive variazioni di bilancio;
- il decreto del Sindaco n. 24 del 20 agosto 2019, con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico *ad interim* di Dirigente dell'Area contabile e della gestione delle risorse e dell'Area dei Servizi generali e dei servizi alla popolazione, a decorrere dal 26 agosto 2019 e fino all'adozione di un successivo provvedimento conseguente ad una nuova soluzione organizzativa per l'Ente;

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 106, in data 11/07/2018, è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 successivamente integrato con la deliberazione n. 66 in data 29/03/2019, con la quale è stata, tra l'altro, prevista la copertura nell'anno 2019 di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D;
- in data 13/05/2019 è stata trasmessa la comunicazione di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Centro per l'impiego presso la Provincia di Treviso. Entro il termine di 45 giorni di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-*bis*, non sono pervenuti riscontri alla predetta comunicazione;
- nelle more di riscontro alla suddetta comunicazione, con determinazione n. 399 del 21/05/2019, assunta dal Titolare di posizione organizzativa delegato al servizio personale, è stata avviata la procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura del predetto posto;
- con determinazione n. 598 in data 26/07/2019, non essendo pervenuta alcuna domanda di mobilità esterna volontaria, si è preso atto dell'esito infruttuoso della procedura medesima;
- con propria determinazione n. 697, in data 09/09/2019, è stato indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D e approvato il relativo schema di bando;
- il bando di concorso, come sopra approvato, è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 72 del 10/09/2019, sul sito istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente – bandi di concorso e all'Albo pretorio on line, per il periodo dal 09/09/2019 al 10/10/2019;

- con propria determinazione n. 768 del 10/10/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso in questione;
- entro il 10/10/2019 ore 12.30, data e ore di scadenza del bando di concorso, sono pervenute al protocollo comunale n. 30 domande di partecipazione;
- con propria determinazione n. 776 in data 11/10/2019, a seguito dell'istruttoria svolta dall'ufficio personale, i 30 candidati sono stati ammessi al concorso;
- in data 25/10/2019 si sono svolte la prova scritta teorica (presenti n. 23 candidati) e, a seguire, la prova scritta teorico-pratica (presenti n. 22 candidati);
- la prova orale, alla quale sono stati ammessi n. 8 candidati, si è svolta in data 06/11/2019 (presenti n. 7 candidati);
- terminata la prova orale, la commissione ha concluso i lavori e rassegnato gli atti all'Amministrazione contenenti gli esiti delle valutazioni;

VISTO il bando di concorso, approvato con la succitata determinazione n. 697/2019, nel quale sono stati stabiliti, all'art. 2, i requisiti ai fini della partecipazione, tra i quali, testualmente, il "*diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, o laurea specialistica o magistrale, nonché laurea di primo livello, nuovo ordinamento, a esse equiparate (DM 9/7/2009 e ss.mm.)*";

DATO ATTO che a seguito di ulteriori verifiche sul titolo di studio posseduto, in particolare, dai concorrenti che hanno superato le prove concorsuali, è stato chiesto con nota in data 22/11/2019 al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, un chiarimento in merito alla attualità delle equipollenze stabilite con decreti interministeriali nel periodo previgente la riforma dell'ordinamento universitario;

VISTA la risposta, inviata a mezzo PEC e acquisita al protocollo n. 35510 in data 20/12/2019, con la quale il M.I.U.R. ha chiarito che "*le equipollenze tra due titoli vigono solo per il vecchio ordinamento (pregresso al DM 509/99) e non sussiste una proprietà transitiva nel nuovo ordinamento (attualmente 270/14). La classe di laurea indicata nella nota parrebbe una laurea triennale, quindi di I livello, pertanto non può valere l'equipollenza prevista ex lege dal D.I. 23/07/1999 tra la laurea in scienze politiche e la laurea in relazioni pubbliche del V.O.*";

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra, che la succitata disciplina del bando di concorso dispone, di fatto, l'equiparazione tra le lauree di primo livello (nuovo ordinamento) e i diplomi di laurea (vecchio ordinamento) e le lauree specialistiche e magistrali (nuovo ordinamento) in assenza di specifica disposizione di legge in tal senso. Pur considerando che il bando di concorso è *lex specialis*, "*resta preclusa alla pubblica amministrazione (così come al giudice) la possibilità di procedere all'equiparazione in via analogica dei titoli di studio (in termini anche (in termini anche Cons. Stato, V, 6 dicembre 2012, n. 6260). Ciò in quanto l'attività di verifica del possesso dei titoli di studio richiesti dal bando ha carattere vincolato, non residuando in capo alla amministrazione alcun margine di discrezionalità nell'individuazione concreta dei titoli equipollenti (da ultimo Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 71). L'equipollenza dei titoli di studio, infatti, può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (ovvero, in particolari circostanze, anche dalla pubblica amministrazione, mediante espressa e tassativa indicazione degli specifici titoli richiesti nel bando di concorso: in termini, Cons. Stato, V, 6 maggio 1997, n. 469), dovendosi temperare, da un lato, il principio del loro valore legale – in base al quale spetta allo Stato stabilire la valenza delle diverse lauree – con quello dell'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni, alle quali è consentito determinare le professionalità di cui ha bisogno la struttura, identificandole con il titolo di studio necessario.*", Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 marzo 2019, n. 1523;

RILEVATA, pertanto, l'illegittimità del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, pubblicato in data 9 settembre 2019;

VISTO l'art. 21-*nonies* della legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

EVIDENZIATO che sussistono ragioni concrete di interesse pubblico nel selezionare solo i soggetti in possesso dei titoli di studio pertinenti e conferenti con il ruolo da ricoprire e che, invece, minerebbe tali interessi l'ammissione di candidati con laurea di primo livello;

DATO ATTO che *“La giurisprudenza amministrativa è del tutto pacifica nel ritenere che l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse (da indicare nel provvedimento) che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014; Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1437/2016).*

Con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003).

Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela.

Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

*In tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-*quinquies* della legge 241/1990 in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Consiglio di Stato, sentenza n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sentenza n. 6024/2012; Tar Campania Napoli, sentenza n. 1646/2012.) Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 1437/2016;*

RICHIAMATO, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di concorsi, l'autotutela *“rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso senza necessità di assicurare particolari garanzie procedurali ai candidati (non è necessario l'inoltro della comunicazione di avviso di avvio del procedimento), né di fornire approfondita motivazione che giustifichi la scelta. Ciò in quanto, sino a quando non interviene l'approvazione della graduatoria definitiva, i partecipanti alla selezione vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento, sicché debbono considerarsi comunque prevalenti, rispetto agli interessi dei candidati stessi, le ragioni di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 1 agosto 2011, n. 4554; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 novembre 2017, n. 2098; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 4 aprile 2017, n. 219; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 6 ottobre 2016, n. 1231; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 23 marzo 2016, n. 756”* T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 2 maggio 2019, n. 985;

DATO ATTO, quindi, che i candidati al concorso hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, non essendo ancora stata approvata la graduatoria finale di merito e non essendosi pertanto

ancora prodotto alcun effetto in capo ad essi e, conseguentemente, alcuna garanzia di eventuali posizioni di vantaggio;

EVIDENZIATO che, atteso che procedura concorsuale non è conclusa e stante la mancata approvazione della graduatoria finale, non si rende necessario alcun contraddittorio preventivo, tantomeno risulta doverosa la comunicazione di avvio del presente procedimento di secondo grado ai partecipanti;

RAVVISATA la sussistenza di motivi di pubblico interesse nel rimuovere il provvedimento viziato, e ritenuta inoltre inopportuna la prosecuzione del procedimento che, oltretutto, graverebbe l'Amministrazione di sicuri contenziosi impedendo, tra l'altro, l'urgente copertura del posto in questione;

RITENUTO, pertanto di annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, la propria determinazione n. 697, in data 09/09/2019 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D e, conseguentemente, il relativo bando di concorso pubblicato in data 09/09/2019 nonché tutti gli atti conseguenti;

RITENUTO, altresì:

- di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale, amministrazione trasparente, bandi di concorso e all'albo pretorio on line, con valore di notifica;
- di comunicare il presente annullamento a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;
- di disporre, nei confronti dei predetti candidati che ne facciano espressa richiesta, la restituzione dell'importo versato a titolo di rimborso spese di partecipazione;

DATO ATTO che con separato provvedimento si provvederà a impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento;

VISTI:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei dirigenti, e 45, disciplinante il procedimento di adozione delle determinazioni;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della legge n. 241/1990, agli articoli 7 e 14 del d.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paese, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 17 febbraio 2014 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 12 dicembre 2018;

VISTO l'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni, il quale prevede - a norma dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 - che su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente competente, o suo delegato, verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla regolarità e correttezza delle procedure e dell'istruttoria, alla compatibilità della spesa e/o dell'entrata con le risorse assegnate e con i vincoli di finanza pubblica, all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi cui lo stesso è finalizzato, alla coerenza dell'atto con gli obiettivi indicati dagli organi di governo;

DATO ATTO dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa della proposta di determinazione con esito favorevole effettuato dal sottoscritto;

ATTESO che il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2013 e successivamente modificato con le delibere di Consiglio comunale n. 5 del 20 febbraio 2017 e n. 6 del 15 marzo 2018, è effettuato con la sottoscrizione della determinazione;

VISTA la chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi l'art. 3, comma 7, del vigente Regolamento sui controlli, a norma dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di annullare in autotutela, sussistendo le ragioni di interesse pubblico evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, la propria determinazione n. 697, in data 09/09/2019 con la quale è stato indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D e, conseguentemente, il relativo bando di concorso pubblicato in data 09/09/2019 nonché tutti gli atti conseguenti;
2. di rendere noto quanto disposto al punto 1, mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale, amministrazione trasparente, bandi di concorso e all'albo pretorio on line, con valore di notifica;
3. di dare atto che, atteso che procedura concorsuale non è conclusa e stante la mancata approvazione della graduatoria finale, non si rende necessario alcun contraddittorio preventivo, tantomeno risulta doverosa la comunicazione di avvio del presente procedimento di secondo grado ai partecipanti;
4. di comunicare il presente annullamento a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, categoria D;
5. di disporre, nei confronti dei predetti candidati, che ne facciano espressa richiesta, la restituzione dell'importo versato a titolo di rimborso spese di partecipazione;
6. di dare atto che con separato provvedimento si provvederà a impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento;
7. di comunicare la presente determinazione al Sindaco, alla Giunta comunale e al Segretario generale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Titolare di Funzioni Dirigenziali
f.to ing. Riccardo Vianello

*Copia analogica di documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005*